



Informazione n. 17

Data:	1° dicembre 2016, aggiornata il 1° novembre 2018
Destinatari:	Autorità cantonali di vigilanza, uffici d'esecuzione
Oggetto:	Applicazione dell'ordinanza sulle doman- de formulate dal creditore nella procedura d'esecuzione e fallimento

Applicazione dell'ordinanza sulle domande formulate dal creditore nella procedura d'esecuzione e fallimento

1. Contesto

Il 14 ottobre 2015 il Consiglio federale ha deciso di sottoporre a revisione l'articolo 3 capoverso 1 del Regolamento sui formulari e registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla contabilità (Rform, [RS 281.31](#)) e autorizzato il DFGP a prevedere, per via di ordinanza dipartimentale, prescrizioni inerenti alle domande formulate dai creditori quali quelle già contenute nell'istruzione n. 2 (o nelle specifiche tecniche allegate). In data 24 novembre 2015 il DFGP ha pertanto emanato un'ordinanza sulle domande formulate dal creditore nella procedura d'esecuzione e di fallimento ([RS 281.311](#)) e fissato la sua entrata in vigore al 1° gennaio 2016.

Gli articoli 2 a 5 dell'ordinanza del DFGP recitano:

Art. 2 Numero di crediti ammesso in una domanda

1 Con una domanda d'esecuzione possono essere fatti valere al massimo dieci crediti. Non è necessario un rapporto materiale tra i crediti.

2 La domanda per l'interesse su un importo parziale di un credito va presentata come credito indipendente. Lo stesso vale per l'interesse risultante dalla media di più interessi.

Art. 3 Contenuto e estensione della causa del credito

1 Per l'indicazione del titolo di credito o della causa (art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF) del primo credito sono a disposizione 640 caratteri.

2 Per l'indicazione del titolo di credito o della causa (art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF) dal secondo al decimo credito sono a disposizione 80 caratteri.

Art. 4 Acconti pagati

1 Ogni credito va indicato con il suo importo netto, inclusi un eventuale tasso d'interesse e il termine di scadenza dell'importo netto.

2 Nella causa del credito possono essere indicati eventuali acconti pagati. Agli interessi su importi parziali si applica l'articolo 2 capoverso 2.

Art. 5 Inosservanza delle prescrizioni

1 Se una domanda non è conforme o è conforme solo parzialmente alle prescrizioni della presente ordinanza, l'ufficio d'esecuzione concede al creditore la possibilità di porvi rimedio, indicandogli i vizi. L'ufficio d'esecuzione può sottoporre proposte per rimediare ai vizi.

2 Se continua a non corrispondere alle prescrizioni della legge e della presente ordinanza, la nuova domanda è respinta.

La presente informazione contiene suggerimenti per l'applicazione delle disposizioni citate in particolare per quanto concerne la possibilità di sottoporre proposte per rimediare alle lacune delle domande di cui all'articolo 5 capoverso 1 secondo periodo.

La presente informazione è irrilevante per la comunicazione tra creditori e uffici secondo lo standard e-LEF.

2. Proposte di soluzione per gestire il limite di dieci crediti

Limitare a dieci il numero di crediti ammessi in un singolo precetto esecutivo ha lo scopo di garantirne la chiarezza e la leggibilità nonché la sua unità in quanto titolo (evitare più fogli). Soltanto eccezionalmente può succedere che i creditori fanno figurare più di dieci crediti in una domanda d'esecuzione.

Proposte di soluzione da adottare nei seguenti scenari possibili:

<i>Scenario</i>	<i>Possibile soluzione</i>
Nella domanda figurano più di 10 crediti.	I crediti possono venir raggruppati in un importo globale nella prima casella. Le <i>cause</i> del credito possono venir congiunte nella pertinente casella (p. es. mediante ";" o separate da "/", menzionando sempre gli importi parziali), senza che ne risulti una perdita di dati. All'occorrenza sono eventualmente possibili altre compressioni senza alcuna perdita di dati (evitare ripetizioni, sottogruppi, abbreviazioni, cfr. sotto al n. 3).
Stesso scenario, ma la soluzione proposta sopra non è sufficiente (p. es. perché non vi è abbastanza spazio per differenziare al meglio le pretese).	È possibile raggruppare i crediti, ossia non riunirli in un unico credito ma in più crediti analoghi (p. es. in base alla causa del credito o in base ai periodi della fatturazione). In tal modo vi sono maggiori possibilità di integrare anche testi più lunghi in relazione al motivo del credito.

3. Proposte di soluzione per gestire la limitazione di caratteri per la causa del credito o per il titolo di credito

Anzitutto va ricordato che la *causa* del credito serve unicamente a renderlo identificabile per il debitore. In particolare il credito non va né motivato né spiegato. Alla luce di quanto precede, è praticamente impossibile che il numero di caratteri ammesso (640 o 80) per identificare debitamente il credito si riveli insufficiente. Può tuttavia succedere che un ufficio sia confrontato con una causa del credito o dei crediti che richiede il numero massimo possibile di caratteri.

<i>Scenario</i>	<i>Possibile soluzione</i>
Uno di più crediti contiene una descrizione (causa del credito), che supera gli 80 ma non i 640 caratteri. Esso non figura tuttavia al primo posto.	Il credito in questione viene spostato al primo posto. Gli altri crediti al secondo e così via (sempreché le loro descrizioni non superino gli 80 caratteri, a meno che la proposta qui di seguito sia in grado di risolvere anche questo conflitto).

La descrizione di un credito supera il numero di caratteri in questione.	La descrizione può essere abbreviata, senza che l'identificazione del credito ne sia pregiudicata. Tale soluzione è di facile attuazione visto che basta, ad esempio, evitare ripetizioni o sostituirle con abbreviazioni.
--	--

Quando possibile va *evitato* il rimando all'utilizzo di *allegati*. La legge non ne consente l'impiego. Dal profilo pratico il loro impiego comporta il frazionamento del precetto esecutivo concepito come un titolo unico (ma anche di altri documenti che vi fanno riferimento). Tale circostanza espone la procedura a errori o a falsificazioni. Inoltre un'informazione contenuta unicamente nei fogli allegati non viene registrata nelle banche dati rilevanti come dato vero e proprio, impedendone, in determinati casi, la consultazione. L'utilizzo di allegati è ammesso quale *ultima ratio*, in particolare se le misure proposte in questa sede non sono sufficienti per risolvere il problema di spazio¹.

4. Acconti pagati ed interessi accumulati

Ogni credito va indicato con il suo importo netto, dunque dopo deduzione degli acconti pagati. L'avvenuto pagamento di acconti può (ma non deve obbligatoriamente) essere indicato nella causa del credito (art. 4 dell'Ordinanza del DFGP, p.es. "saldo del credito" o "saldo dopo deduzione di acconti").

Qualora vengano fatti valere anche gli interessi per il periodo tra la scadenza del debito originale totale e il versamento di un acconto (o di più acconti), gli interessi accumulati possono essere indicati quale credito supplementare. Su questo importo non possono essere prelevati ulteriori interessi (divieto di anatocismo).

5. Applicazione del diritto dell'ufficio d'esecuzione di sottoporre proposte

A un creditore, che per la prima volta inoltra una domanda di esecuzione non conforme alle prescrizioni, andrebbero suggerite delle soluzioni di carattere generale (indicando le varie possibilità come p. es. il raggruppamento dei crediti) o sotto forma di proposta concreta di iscrizione del credito alla quale il creditore dovrebbe sia espressamente sia per atti conclusivi acconsentire. Tale scambio può avvenire per scritto o a voce. L'ufficio può apportare autonomamente le correzioni formali che non modificano il contenuto della domanda (p. es. acronimi usuali, adeguamento dell'ordine degli elementi).

Ulteriori informazioni

L'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento dell'Ufficio federale di giustizia (oa-schkq@bj.admin.ch) è a vostra disposizione per ulteriori informazioni.

ALTA VIGILANZA IN MATERIA DI ESECUZIONE E FALLIMENTO

¹ Nella versione del 1° dicembre 2016, la presente informazione prevedeva ancora l'inammissibilità degli allegati. L'eccezione è stata introdotta in seguito alla decisione del TF 5A_165 del 3 marzo 2018, secondo cui non è ammesso respingere una domanda unicamente in ragione del mancato adempimento delle prescrizioni di cui agli art. 2 e 3 Rform.

Prof. Rodrigo Rodriguez